

**ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLE PROVINCE DI BARI E BARLETTA-ANDRIA-TRANI**

**Corso preparatorio per l'ammissione
agli Esami di Stato
Abilitazione Professionale**

- Tirocinio Smart-Working e Smart-Studying -

RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO

Spagnoletti Maria Franca
Presidente dell'Ordine Territoriale

COORDINATORE - TUTOR

Petruzzi Cosimo

**ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLE PROVINCE DI BARI E BARLETTA-ANDRIA-TRANI**

**LA FUNZIONE PERITALE
NELL'AMBITO PROFESSIONALE E GIUDIZIARIO**

**LA RICOSTRUZIONE DELLE DINAMICHE
DI EVENTI ACCIDENTALI,
PARTENDO DAGLI EFFETTI PRODOTTI,
AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELLE CAUSE E
DELLA RELATIVA STIMA ECONOMICA.**

IMPOSTAZIONE DELLA PERIZIA TECNICA

Docenti Formatori
Avv. Fazio Gabriella
Prof. Petruzzi Cosimo

In apertura dell'odierna lezione è bene chiarire alcuni termini per non creare equivoci, purtroppo ricorrenti.

Il Perito (esperto) è un Professionista competente in specifici campi del sapere (scienza, tecnologia, tecnica.....medicina ecc.), il quale, solo per attenerci alle funzioni ingegneristiche, nell'ambito dell'esercizio dell'attività deve valutare lo stato e la condizione di un'opera, di un bene mobile o immobile, stimare economicamente il suo valore, o i danni subiti in seguito ad un evento accidentale, ecc. e a volte ricostruire la dinamica di un sinistro o di un infortunio.

La Perizia è un'indagine tecnica eseguita da un esperto in uno o più aree specialistiche su richiesta del committente o del datore di lavoro, o dell'Autorità Giudiziaria, per assolvere alle valutazioni e stime di cui sopra.

Un'eccezione, che esula dalla trattazione degli argomenti oggetto della nostra lezione, è rappresentata dalla **Perizia di Variante, consistente in una rielaborazione del progetto esecutivo originale; infatti durante la direzione lavori e quindi la realizzazione di un progetto si può verificare la necessità di ricorrere a delle modifiche, rispetto alla situazione di partenza dell'opera originaria, legate a cause o motivi imprevisti o mutate esigenze rispetto alla stesura del progetto (ma questo argomento esula dalla seguente trattazione).**

In ambito giudiziario la terminologia specifica e ben definita dai codici ed in particolare:

-dalle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile che individua

- **i Consulenti Tecnici del Giudice o Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.),**
- **i Consulenti Tecnici di Parte;**

-dalle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale che individua

- **i Periti** presso il Tribunale Penale (Consulenti d'Ufficio del Giudice Penale),
- **i Consulenti Tecnici** (Consulenti di parte nel settore penale).

Tra gli incarichi di consulenza tecnica che possono venire affidati dai privati la più frequente è **la perizia stragiudiziale asseverata** (da giuramento); è una consulenza urgente chiesta da un privato, ad un esperto (iscritto all'Albo Professionale) per cautelarsi da eventuali cambiamenti dello stato o condizione di un bene o di un luogo provocati da terzi o da altre situazioni; la consulenza va redatta nella forma di “perizia” in bollo e giurata di fronte ad un Cancelliere. La consulenza è un mezzo di prova testimoniale che può essere adoperata successivamente nell'ambito processuale.

**LA FUNZIONE PERITALE
NELL'AMBITO PROFESSIONALE E GIUDIZIARIO**

LA FUNZIONE PERITALE NELL'AMBITO PROFESSIONALE

La funzione peritale nell'ambito professionale
è un compito specifico, assegnato o riconosciuto
nell'ambito di un'attività professionale regolamentata,
svolta da un **Professionista, iscritto all'Albo di un Ordine,**
che per la sua speciale competenza
in una determinata attività o materia,
è chiamato a compiere un'indagine tecnica (*perizia*)
per conto di privati.

LA FUNZIONE PERITALE NELL'AMBITO GIUDIZIARIO

LA CONSULENZA TECNICA GIUDIZIARIA

**riguarda ogni ramo di natura tecnica
con tesi, argomentazioni e dimostrazioni scientifiche,
richiesta per l'attività di specifica competenza professionale
ai medici, ingegneri, agronomi, geometri, periti industriali,
a seconda delle circostanze individuate dal Giudice che la richiede.**

**Essa ha lo scopo di fornire al Giudice le informazioni
di carattere tecnico che servano ai fini di una migliore giustizia,
sia in sede civile che penale,
ed è disciplinata rispettivamente
dal codice di procedura civile e
dal codice di procedura penale**

Disp. Att. C.P.C.

Art. 13 - Albo dei consulenti tecnici ⁽¹⁾.

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici (p. c. 61 ss.).

L'albo è diviso in categorie.

Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie:

medico-chirurgica;

industriale;

commerciale;

agricola;

bancaria;

assicurativa (att. p. c. 146).

⁽¹⁾ Per le controversie di lavoro si veda l'art. 146.

Disp. Att. C.P.C.

Art. 14 Formazione dell'albo

L'albo è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale designato dal consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.

Il Consiglio predetto ha facoltà di designare, quanto lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.

Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di commercio, industria e agricoltura. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

Quando è necessario, il Giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più Consulenti di particolare competenza tecnica scelti normalmente fra professionisti iscritti nell'Albo dei Consulenti Tecnici istituito presso il Tribunale (art. 13 att. c.p.c.), con la procedura che lo stesso cod. proc. civ. stabilisce. Tuttavia la scelta può cadere anche su liberi professionisti non iscritti a tali albi, con specificazione dei motivi.

LA CONSULENZA D'UFFICIO IN MATERIA CIVILE

Il Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.) compie le indagini che sono richieste dal Giudice e fornisce in udienza o in camera di consiglio i chiarimenti..

Egli ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, a meno che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione (art. 51 c.p.c.) o di ricusazione; può essere ricusato dalle parti se ricorrono motivi indicati nell'art. 52 c.p.c., quali:

- interesse nella causa,**
- parentela, ecc.,**

salvo le decisioni del Giudice che lo ha nominato.

Il Consulente Tecnico è nominato con ordinanza del Giudice, la quale viene notificata al C.T.U. a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza che l'ordinanza stessa indica.

Il Giudice di merito non può ritenersi vincolato dai pareri e dalle conclusioni espresse dai Consulenti Tecnici, ma può decidere in senso diverso in piena libertà per le ragioni per cui crede di dissentire, purché indichi le ragioni e gli altri elementi probatori di cui si è valso a conforto del proprio opinamento.

Se il Consulente ritiene di non accettare l'incarico o di doversi astenere, deve farne istanza allo stesso giudice almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione.

Anche le parti possono, nello stesso termine, proporre le loro eventuali istanze di riconsuazione, depositando in cancelleria il ricorso al Giudice Istruttore; questi provvede con ordinanza non oppugnabile.

Le parti possono farsi assistere da un Consulente Tecnico (art. 87 c.p.c.) una volta che il G.I. abbia, con ordinanza, nominato il Consulente d'Ufficio (art. 201 c.p.c.).

In tal caso, il Consulente di parte assiste alle operazioni del Consulente d'Ufficio e partecipa alle udienze e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il C.T.U, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del Presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

All'udienza di comparizione, il G.I., dopo aver ricordato al Consulente l'importanza delle funzioni che questo è chiamato a compiere, ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere, le funzioni affidategli, al solo scopo di far conoscere ai giudici la verità (art. 193 c.p.c.).

Il Consulente Tecnico d'Ufficio svolge le seguenti attività (art. 194 c.p.c.):

-assiste alle udienze alle quali è invitato dal G.I.;

-compie le indagini che gli sono state commesse dal G.I., nel modo che questi ha disposto;

-può essere autorizzato a chiedere chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni presso terzi;

-può eseguire rilievi planimetrici e fare ricalchi di quelli già esistenti, sempreché lo richieda.

Le parti possono intervenire alle operazioni del Consulente d'Ufficio, di persona o a mezzo di propri Consulenti o Difensori, e possono presentare al C.T.U., per iscritto o a voce, osservazioni ed istanze-

Quando le operazioni del C.T.U. sono compiute con l'intervento del G.I., su di esse si redige processo verbale; ma il G.I. può disporre che il consulente rediga una relazione scritta.

Se invece le indagini sono compiute senza l'intervento del G.I., il C.T.U. oltre al verbale durante le indagini, deve in ogni caso redigere in separata sede la relazione, la quale deve essere depositata in cancelleria nel termine stabilito dal giudice (art. 195 c.p.c.).

Di massima, col deposito della relazione ha termine il compito del consulente; ma quando il G.I. non trova in essa elementi sufficienti per decidere sulla causa, può invitare il Consulente a dare ulteriori chiarimenti, anche oralmente, in udienza.

Inoltre, il G.I. può disporre la rinnovazione delle indagini e, per motivi gravi, la sostituzione del consulente tecnico (art. 196 c.p.c.).

L'art. 696 c.p.c. dispone che

“Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un ispezione giudiziale”.

Può fare ricorso **all'accertamento tecnico preventivo ATP**, cioè a un **procedimento cautelare**, chi ha bisogno di fare determinare le cause tecniche oggettive che hanno determinato un vizio.

Può essere chiesto, quindi, solamente quando ricorrono le condizioni d'urgenza che giustifichino un intervento repentino di un soggetto particolarmente qualificato prima che lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose possa modificarsi.

Mentre l'articolo 696 bis c.p.c. norma lo strumento della consulenza tecnica preventiva finalizzata alla conciliazione della lite.

Il comma 1 prevede, infatti, che:

“l'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696 ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.

Il Giudice procede a norma del terzo comma del medesimo art.696.

Il Consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

In particolare, la principale differenza che distingue i due tipi di accertamento tecnico preventivo è che la consulenza tecnica preventiva di cui all'articolo 696 bis c.p.c. non richiede per il suo espletamento la sussistenza del pericolo che nell'attesa dell'insaturazione del processo di merito gli elementi di prova che necessitano di essere raccolti vengano dispersi come previsto invece dall'art 696 c.p.c..

La richiesta di consulenza tecnica preventiva si propone con ricorso innanzi il Giudice, che sarebbe competente per il merito.

Lo scopo del Consulente Tecnico è, primariamente, quello di tentare la conciliazione delle parti, oltre che di accertare la sussistenza o meno del diritto fatto valere dalla parte ricorrente.

PERIZIA IN MATERIA PENALE

Qualora sia necessaria un'indagine che richieda particolari cognizioni di determinate scienze ed arti, il Giudice può disporre la perizia con ordinanza (art. 314 c.p.p.).

Non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato, ed in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

La perizia è disposta d'ufficio.

Se non si provvede d'ufficio, il P.M. o la parte privata che vi abbia interesse può proporre l'istanza al G.I..

DISP. ATT. C. P. P.

Art. 67 (Albo dei Periti presso il tribunale).

1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei Periti (p.p. 2211), diviso in categorie.

2. Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale,

psichiatria,

contabilità,

ingegneria e relative specialità,

infortunistica del traffico e della circolazione stradale,

balistica,

chimica,

analisi e comparazione della grafia (2).

3. Quando il giudice nomina come Perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico.

4. Nel caso previsto dal comma 3, il Giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina (p.p. 2241) le ragioni della scelta.

5. In ogni caso il Giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attività di consulenti di parte (p.p. 225, 233, 359, 360) in procedimenti collegati a norma dell'art. 371, comma 2 del codice.

Art. 68 Formazione e revisione dell'albo dei periti.

L'albo dei Periti previsto dall'art. 67

è tenuto a cura del Presidente del Tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, [...], dal Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense, dal Presidente dell'Ordine o del Collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati.

2. Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione (att. p.p. 69) e di cancellazione (att. p.p. 701 , 3-4) dall'albo.

3. Il comitato può assumere informazioni e delibera (att. p.p. 71) a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

4. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo per cancellare gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'art. 69, comma 3 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito.

Art. 69 Requisiti per l'iscrizione nell'albo dei periti.

- 1. Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone fornite di speciale competenza nella materia (p.p. 2211).**
- 2. La richiesta di iscrizione, diretta al Presidente del Tribunale, deve essere accompagnata dall'autocertificazione dell'estratto dell'atto di nascita, dal certificato generale del casellario giudiziale (p.p. 6892a), dal certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale e dai titoli e documenti attestanti la speciale competenza del richiedente.**
- 3. Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo (att. p.p. 682 , 703) le persone:**
 - a) condannate con sentenza irrevocabile (p.p. 648) alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione (p. 178 ss.; p.p. 683);**
 - b) che si trovano in una delle situazioni di incapacità previste dall'art. 222, comma 1, lettere a, b, c del codice;**
 - c) cancellate o radiate dal rispettivo albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.**
- 4. La richiesta di iscrizione nell'albo resta sospesa per il tempo in cui la persona è imputata (p.p. 60 , 612) di delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto in flagranza (p.p. 380 s.) ovvero è sospesa dal relativo albo professionale (att. p.p. 702).**

In ogni caso il Perito è scelto e nominato d'ufficio dal Giudice, tra le persone che egli reputa idonee e preferibilmente tra coloro che hanno conseguito la qualifica di specialista e sono iscritti nell'Albo dei Periti presso il Tribunale (art.67 a.c.p.p) .

La prestazione dell'ufficio di Perito è obbligatoria.

Quando il Giudice lo ritiene necessario, può nominare contemporaneamente e successivamente più periti.

L'ordinanza di nomina è comunicata alle parti, con deposito in cancelleria, in un certo tempo stabilito dal Giudice. Nondimeno, nei casi urgenti, tale formalità non sospende l'esecuzione della perizia (art. 314 c.p.p.).

Il Perito è citato a comparire nel giorno e nel luogo che il Giudice stabilisce.

Nei casi urgenti la citazione può essere fatta anche verbalmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o di un agente di Polizia Giudiziaria (art. 316 c.p.p.)

Avuta la presenza del Perito, il Giudice lo ammonisce a termini dell'articolo 142 e lo avverte del dovere che egli ha di conservare il segreto. Gli fa quindi prestare giuramento, con la formula seguente: “Consapevole della responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli uomini, giurate di bene e fedelmente procedere alle indagini a voi affidate, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto su tutti gli atti che dovrete compiere o che si faranno in vostra presenza”.

Il Perito risponde: “ Lo giuro”.

Subito dopo, il Giudice chiede al Perito le generalità e gli propone i quesiti che ritiene opportuni.

Al Perito possono essere proposti nuovi quesiti in ogni momento dell'istruttoria.

Quando per la natura o per la difficoltà delle indagini, il parere del Perito non può essere dato immediatamente, il Giudice stabilisce un termine per la presentazione iscritta della relazione. Questo termine non può superare la durata di tre mesi e non può essere prorogato, salvo che su richiesta del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, informato dal Procuratore della Repubblica.

Se il Perito non presenta la relazione entro il termine prefissato, il Giudice lo sostituisce ed applica le sanzioni previste dalla legge.

Il Giudice dirige la perizia e se lo ritiene opportuno vi assiste.

Se durante le operazioni peritali eseguite senza la presenza del giudice sorgono questioni circa i poteri del Perito e i limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al Giudice, senza che ciò importi la sospensione delle operazioni.

In ogni caso il Giudice provvede, con le disposizioni che reputa convenienti, a rendere possibili le indagini del Perito e, quando occorre, si accerta che le operazioni procedano speditamente.

Date le disposizioni necessarie perché le cose che formano oggetto dell'esame siano possibilmente conservate e perché siano assicurate la sincerità e la segretezza delle operazioni, il Giudice può disporre, con ordinanza d'ufficio o su richiesta del P.M., che il perito inizi o prosegua le operazioni stesse in un laboratorio o in un istituto pubblico o privato, anche senza l'intervento dei difensori e delle parti private, salva al P.M. ed ai consulenti tecnici (di parte) la facoltà di intervenire.

Quando lo riconosce necessario, il giudice può disporre che il perito assista all'interrogatorio dell'imputato o all'esame dei testimoni e può autorizzarlo a prendere cognizione di atti dell'istruzione, escluso in questi casi l'intervento dei consulenti tecnici.

Se il Perito ritiene necessario alcuno degli esperimenti indicati nell'articolo 312 c.p.c. il Giudice può provvedere secondo la disposizione dell'articolo stesso (art. 317).

In caso di perizia urgente, se le parti private od i loro difensori intervengono spontaneamente, possono farsi assistere da un consulente tecnico nominato con dichiarazione da inserirsi a verbale (art. 317 c.p.c. bis).

La parte privata che vi abbia interesse, può, per mezzo del suo difensore ed a proprie spese, nominare un consulente tecnico.

La nomina del consulente tecnico può essere fatta in qualunque momento dell'istruzione formale, ma non oltre la scadenza del termine o prorogato.

In caso d'istruzione sommaria la nomina del consulente tecnico può essere fatta fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento.

Della nomina e della sostituzione del Consulente Tecnico (in caso di impedimento) deve essere dato avviso al G.I. e al P.M. con dichiarazione scritta presentata nella cancelleria e nella segreteria.

**Per gli approfondimenti
delle funzioni svolte dai C.T.U. e dai PERITI
si raccomanda lo studio degli allegati.**

**LA RICOSTRUZIONE DELLE DINAMICHE DI EVENTI ACCIDENTALI,
PARTENDO DAGLI EFFETTI PRODOTTI,
AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE
DELLE CAUSE E DELLA RELATIVA STIMA ECONOMICA.**

**Lo studio della ricostruzione delle dinamiche di “eventi accidentali”,
deve seguire necessariamente il seguente iter:**

- >partendo dagli effetti prodotti (danni), bisogna**
- individuare le cause,**
- stimare economicamente i danni.**

Per “**evento accidentale**” s’intende un **fatto “accidentale”** cioè un **fatto “colposo”** (contrapposto al fatto “doloso”),

cioè un fatto accidentale o involontario, dovuto a un caso fortuito, che accade per caso, o dovuto a forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità.

Si ricorda che **la responsabilità civile**, desumibile dall’art. **1917 c.c.**, consente di distinguere soltanto **i fatti colposi (di norma assicurati)**, dai fatti dolosi (di norma esclusi).

**Quindi le indagini per determinare la causa,
o le cause di un evento accidentale,
per un eventuale indennizzo,
si eseguono solo se si esclude che
le persone coinvolte nell'evento
non abbiano provocato volontariamente il sinistro,
quindi non hanno responsabilità.**

NOTA: Coloro che vogliono approfondire la responsabilità civile e penale degli atti colposi e dolosi possono continuare a leggere le prossime 4 slides, altrimenti saltando direttamente alla slide

“come è avvenuto l’evento accidentale?”

LA RESPONSABILITA' CIVILE

La responsabilità civile deriva da

-atti colposi o dolosi che arrecano danni ingiusti a carattere patrimoniale e gravano su coloro i quali, direttamente ed indirettamente, li hanno causati,

-dai fatti costituenti reato, deriva, inoltre una responsabilità civile **per danni non patrimoniali (o morali) in virtù dell'articolo 185 C.P..**

La colpa, essendo una lesione del diritto altrui, è strettamente connessa col concetto di **responsabilità** pur esistendo talvolta la responsabilità senza colpa.

La colpa non consiste soltanto nella condotta dannosa, ma contiene anche un elemento formale: l'illeceità.

Essa, infatti implica non solamente che l'uomo sia la causa giuridica di un certo fatto, ma anche che questo fatto sia fondamento di una responsabilità giuridica e cioè sia illecito.

Ma non sempre l'uomo, quale causa giuridica di un fatto, compie un atto illecito, anche se da questo deriva un danno, come avviene nel caso di legittima difesa.

Ciò non significa che l'uomo può essere la causa materiale di un danno, senza che ne derivi per lui una colpa.

Non esistono norme precise in base alle quali sia possibile stabilire con certezza il grado di colpa; la legge considera determinante il potere discrezionale del Giudice.

LA RESPONSABILITA' PENALE

La responsabilità penale deriva da atti i quali cagionano danni agli individui ed alla convivenza sociale; atti che vengono definiti reati e comportano azioni penali.

Alla legge penale italiana sono soggetti tutti coloro che, cittadini italiani e stranieri, commettono un reato nel territorio dello Stato, salvo le eccezioni stabilite dal diritto pubblico e dal diritto internazionale.

Ciascuno risponde della propria azione o omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa:

- **è doloso** quando l'evento dannoso o pericoloso che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, e dall'agente preceduto è voluto come conseguenza della propria azione o omissione;
- **è preterintenzionale**, o oltre l'intenzione, quando dall'azione o omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;
- **è colposo**, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dalla gente e si verifica a causa di negligenza, o imprudenza, imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, o ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo stabilita dall'articolo 43 del Codice Penale per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni.

La ricostruzione dinamica o delle dinamiche
ci fornisce la/le risposta/e al quesito:

“come è avvenuto l’evento accidentale?”

**Si tratta di una vera e propria indagine investigativa
basata su principi scientifici.**

Alle risultanze delle indagini contribuiscono tanti parametri, quali ad esempio:

-la natura dell'/degli oggetto(i) o del/dei soggetto(i) coinvolto(i) nel fatto (evento); quindi bisogna identificarlo/i;

-lo stato di aggregazione (solido, liquido, gassoso) dell'oggetto;

-la sua composizione chimica;

-le sostanze infiammabili o esplosive;

-la qualità o la condizione dell'/degli oggetto(i) o del/dei soggetto(i);

-lo stato di quiete o di moto (velocità, accelerazione....ecc);

-la caduta dall'alto;

**-l'ambiente dove è si è svolto l'evento
(lo stato e la condizione dei luoghi);**

-l'orario, il mese e il giorno, le condizioni meteorologiche;

**-l'osservanza o il rispetto delle leggi e delle norme di
sicurezza;**

-ecc., ecc.....;

**questi ed altri sono i parametri essenziali che contribuiscono
al verificarsi di un evento accidentale.**

Nelle tracce dei temi delle prove d'esame, ricorre l'indicazione di svolgere la prova scritta-scrittografica:

- **“nell'ambito delle proprie competenze professionali”, o**
- **“in un settore attinente alle competenze professionali”, o**
- **“sulla base delle conoscenze ed esperienze”, o**
- **“con stretto riferimento all'ambito del proprio indirizzo professionale”;**

quindi il Candidato deve svolgere la prova d'esame attenendosi esclusivamente al suo Profilo Professionale e cioè:

- alle competenze professionali,**
 - alle opere che può realizzare,**
 - agli argomenti oggetto delle prove d'esame;**
- inoltre dovrà individuare**
- un settore, o una macchina, o degli impianti, di sua competenza, delle quali abbia conoscenze approfondite.**

Sconsigliamo di improvvisare lo svolgimento del tema nell'ambito di argomenti che richiedono le conoscenze approfondite dei codici, delle norme tecniche, di sicurezza del lavoro, delle norme di prevenzione incendi, o esperienze pregresse che non siano validamente confermate da un curriculum che evidenzi la qualificazione incontrovertibile in settori che non esulino dalle competenze professionali e dai programmi degli esami.

Riprendendo la nostra analisi.....

Ripetiamo per fatto “accidentale” (involontario)

si deve intendere **un fatto “colposo”**,

ma non “doloso”, essendo questo escluso dalla copertura assicurativa.

Nelle polizze di responsabilità civile si legge spesso

“clausole limitative ai fatti accidentali” senza alcuna precisazione

in merito ai termini della “colpa” circa la causa del sinistro. > +3

L'assicurazione della responsabilità civile non può concernere fatti accidentali o involontari, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, perché da questi non sorge responsabilità.

L'assicurazione della responsabilità civile, importa necessariamente, piuttosto, per la sua stessa denominazione e natura, l'estensione ai fatti colposi.

NOTA: Coloro che vogliono approfondire

i principi generali sull'assicurazione per la responsabilità civile

possono continuare a leggere le prossime 3 slide, altrimenti saltando

direttamente alla **STIMA ECONOMICA DEI DANNI**

Si ricorda che in mancanza di apposita clausola derogatoria, **i principi generali sull'assicurazione per la responsabilità civile desumibili dall'art. 1917 c.c. consentono di distinguere soltanto i fatti colposi, di norma assicurati,** dai fatti dolosi, di norma esclusi, non essendo consentite ulteriori distinzioni, specificamente tra le diverse forme di colpa.

Nella copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi come relativa a “fatto accidentale, inteso come caso fortuito o forza maggiore”, potrebbero rientrarvi:

- i difetti di costruzione o di manutenzione, a seguito dei quali i danni a terzi si siano prodotti per una “condotta omissiva” dell'assicurato (anche quando questa concretizzi un'ipotesi di comportamento colposo significativo).

Pertanto, in assenza di una clausola di esclusione di copertura in caso di “colpa grave”, alla Compagnia non resta che indennizzare il sinistro verificatosi.

Tale deduzione trova riscontro nella giurisprudenza della Cassazione, che ha ripetutamente affermato il principio per il quale ***“l’assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, importa necessariamente per la sua stessa denominazione e natura l’estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi”*** (così, oltre a Cass. n. 4118/95, citata in ricorso, anche Cass. n. 752/00, nonché, di recente, Cass. n. 5273/08, n. 7766/10 e n. 4799/13).

Appare dunque possibile, inserire in polizza una apposita **clausola limitativa delle ipotesi di assicurazione della responsabilità civile verso terzi**. In particolare, è possibile inserire una limitazione della garanzia per determinate forme di colpa, specificamente per la colpa grave.

In tal modo **la Compagnia non sarà responsabile per fatti, che erroneamente vengono considerati “accidentali”, ma che, in realtà, sono causati da “colpa grave”** (come, ad esempio, l’assenza di ordinaria manutenzione di una condotta idrica, di un immobile o di un macchinario).

In conclusione, potrebbero essere escluse le condotte omissive integranti un’ipotesi di comportamento colposo significativo.

Quindi, in ipotesi di polizza per la responsabilità civile verso terzi, la dizione secondo cui la copertura riguarda “*i danni involontariamente cagionati a terzi... in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione*”, può essere seguita da una “*esclusione per i sinistri cagionati da colpa grave dell’assicurato*”.

**LA STIMA ECONOMICA DEI DANNI
CONSEQUENTI
AD EVENTI ACCIDENTALI
è materia di studio dell'estimo.**

L'ESTIMO è la scienza che guida il perito nella **stima dei beni economici**, siano materiali o immateriali, di consumo o di produzione.

L'estimo indica i «**concetti generali**» da seguire per qualsiasi operazione di stima ed in particolare indica quelli piú adatti per la stima dei beni rurali, o civili, od industriali, assumendo la denominazione di «*estimo rurale, o civile, o industriale*».

Stimare un bene economico significa attribuire ad esso un valore *in moneta corrente*, tenuto conto

-dello scopo *della stima*,

-*del luogo* e

-*del momento* in cui questa avviene,

nonché

-*della natura tecnico-economica* del bene stesso.

Stimare un danno di una “cosa” significa

«determinare il capitale occorrente

per rimettere tale “cosa” nelle identiche condizioni in cui si trovava prima del fatto dannoso,

o per restituirla al proprietario se sia andata distrutta o sia stata sottratta al suo godimento».

**Tra la stima del bene e
la stima del danno**

che esso abbia subito,
pur essendo due distinte operazioni,

esiste stretta connessione,

e questa appare ancora meglio, considerando che
«**dicesi danno a “cosa”** la differenza tra il valore che essa
aveva prima del fatto dannoso e quello che ha assunto in
conseguenza del fatto stesso».

Le indagini che il perito deve eseguire in via preliminare, per poter assolvere al dovere del proprio compito estimativo, riguardano l'aspetto tecnico-economico del bene e l'andamento del mercato; cioè:

- le caratteristiche del bene danneggiato**,
- la produttività del bene** (soltanto una rendita traducibile in valore economico può fornire elementi di valutazione del capitale che la produce);
- il prezzo medio corrente unitario per beni analoghi a quello danneggiato**;
- la commerciabilità o meno del bene danneggiato**;
- il tasso di capitalizzazione applicabile al reddito**;
- le notizie di ordine amministrativo e contabile.**

I metodi di stima, sono i seguenti e determinano:

- valore di mercato o di vendita
- valore di costo
- valore economico
- valore di surrogazione
- valore di rendita
- valore di trasformazione

I metodi di stima razionali vengono distinti come segue:

metodi sintetici

metodo comparativo

metodo della stima analitica.

La capitalizzazione del reddito deve essere fatta al tasso di interesse adatto, secondo il mercato, in relazione alla domanda ed all'offerta dei capitali a risparmio ed in relazione alle possibilità offerte dal mercato stesso all'impiego di detti capitali.

Sul tasso influiscono i seguenti fattori:

- il rischio dell'impiego,
- il vincolo di durata dell'investimento,
- la conoscenza del tasso di altri redditi.

LA STIMA DEI DANNI A COSE MOBILI

La stima di danni a cose si attua con criteri diversi a seconda che esse siano state distrutte, oppure danneggiate e che quelle danneggiate siano riparabili oppure no.

a) - quando la cosa mobile è completamente distrutta

il danno si identifica nel valore che la cosa stessa aveva al momento del sinistro. Se esiste un ricupero per la vendita o la riutilizzazione del reddito, il valore di questo deve essere detratto;

b) - quando la cosa mobile è danneggiata, ma in misura tale da potersi riparare,

il danno è dato dai seguenti elementi:

- spese per le *riparazioni*;
- indennizzo per il *deprezzamento, malgrado le riparazioni*;
- indennizzo per il *mancato* uso, per il periodo effettivamente necessario alle riparazioni (fermo tecnico), o comunque indispensabile per attendere che la cosa possa essere nuovamente utilizzabile (fermo forzato);
- eventuale *detrazione per il maggior valore* acquisito rispetto a quello che la cosa aveva prima del sinistro, per effetto dei lavori di miglioria su di essa compiuti;

c) - quando la cosa mobile è danneggiata, ma non riparabile, il danno è dato:

- dal valore commerciale che essa aveva al momento del sinistro;

diminuito del valore dei ricuperi per le parti sane, o per la sua vendita;

- aumentato dell'indennizzo per il mancato uso, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.

Per poter giungere alla stima, occorre quindi procedere per gradi, esaminando **le particolarità delle singole operazioni peritali**, che riguardano:

- la stima della cosa al momento del sinistro;
- la stima del costo delle riparazioni;
- la stima del deprezzamento;
- la stima del danno per mancato uso;
- la stima dei relitti e dei recuperi in genere;
- la stima del plus-valore dopo le riparazioni.

Il valore di una cosa mobile al momento del sinistro è quello che ad essa può essere attribuito, nelle condizioni di mercato locale o di possibile smercio, secondo la legge della domanda e dell'offerta, in quel momento stesso

Per la determinazione del valore della cosa da nuova, occorre informarsi sul posto, e nel più vicino mercato, del prezzo di vendita, e tenere conto di eventuali costi supplementari, quali sono quelli del trasporto e della sistemazione nello stesso luogo e nelle stesse condizioni in cui la cosa danneggiata si trovava al momento del sinistro.

Per determinare il degrado, occorre considerare quale è la **durata media di vita di utilizzazione della cosa** in esame e **quanti anni della vita** stessa erano già trascorsi al momento del sinistro. Il degrado economico al momento del sinistro, così come viene calcolato per i fabbricati, è dato dalla seguente formula:

$$d_m = (V_o - V_n) \frac{(1 + r)^m - 1}{(1 + r)^n - 1}$$

dove

d_m = degrado al momento del sinistro,

V_o = valore della cosa da nuova,

V_n = valore eventuale del relitto della cosa dopo la vita di utilizzazione,

m = durata della vita di utilizzazione già trascorsa,

n = durata della vita di utilizzazione normalmente prevedibile, dall'inizio (anno 0) fino alla fine (anno n),

r = tasso di capitalizzazione ammissibile per quella cosa in rapporto alla sua utilità e cioè: piccolissimi tassi per cose di uso voluttuario; modesti tassi per cose d'uso personale e domestiche; tasso normale (4,50 per cento) per cose d'uso comune e lavorativo; tasso commerciale (6 per cento) per macchine, veicoli, ecc.

La stima del deprezzamento dopo le riparazioni, riguarda soltanto cose commerciabili.

In via tecnica, esiste deprezzamento ogni qualvolta nella cosa danneggiata si determinino alterazioni strutturali, dalle quali derivi compromissione alla staticità, all'estetica, od alla durata, influenzando tali elementi intrinsecamente sull'utilità della cosa stessa, con inevitabili riflessi d'ordine commerciale e quindi sul prezzo.

In via pratica, può derivare un deprezzamento, indipendentemente dalle ragioni tecniche sopra esposte, secondo il suo valore (quotazione) di mercato, in rapporto alla domanda ed all'offerta. Ciò accadrà principalmente per le cose che siano oggetto di scambio, potendosi talvolta raggiungere deprezzamenti notevolmente superiori a quelli tecnici e talvolta potendosi escludere deprezzamenti che invece in via tecnica potrebbero essere ammessi.

Se la cosa è nuova, indubbiamente il danno, malgrado la riparazione, apporta una diminuzione del valore commerciale; ma se il danno riguarda soltanto una parte della cosa in senso strettamente tecnico, la svalutazione non può essere stimata riferendola all'intera cosa, bensì a quella parte di essa che verrà ad essere «non più nuova» e ciò per un principio elementare, in quanto un bene funzionale (casa, macchina, veicolo) è composto di parti autonome intercambiabili anche da nuovo; quando si sostituisce una di dette parti, per un motivo qualsiasi, il bene riacquista in pieno la sua funzionalità, quindi si può pretendere il risarcimento del danno, solo per l'entità del danno effettivamente subito.

**Per quanto concerne le cose in genere,
la stima del deprezzamento, se non *può* essere fatta
a valore di mercato (del resto assai difficile ed incerta),
deve essere fatta a valore di costo - evitandosi in tal modo
l'incertezza dell'arbitrio e dell'empirismo - basandosi sui seguenti
concetti fondamentali.**

Il deprezzamento (svalutazione) deve riferirsi al valore che la cosa aveva al momento del sinistro:

Se V_o è il valore della cosa da nuova, e

d_m è il degrado naturale al momento m della vita di utilizzazione della cosa stessa (al momento del sinistro) avremo:

$$\text{Valore antesinistro } V_a = V_o - d_m$$

Inoltre, se chiamiamo

con V_r il valore di ricupero della cosa non riparata, o della parte danneggiata non riparata,

con S_r le spese per le necessarie riparazioni,

ed S_v la svalutazione eventualmente esistente, avremo che:

$$\text{Valore a riparazioni effettuate } V_n = V_r + S_r + S_v$$

Dal raffronto avremo:

$$S_v (\text{deprezzamento o svalutazione}) = V_o - (d_m + V_r + S_r)$$

Se la somma dei valori $d_m + V_r + S_r$ è superiore a V_o teoricamente non si ha svalutazione, ma **plusvalore**.

Il plusvalore è dato dalla differenza che la cosa viene ad avere dopo le riparazioni e quello che essa aveva prima del sinistro.

Perciò se V_n è il nuovo valore dopo le riparazioni avremo:

$$P_v \text{ (plusvalore)} = V_n - (V_o - d_m)$$

Dove

V_o è il valore della cosa da nuova,

d_m è il degrado naturale al momento m della vita di utilizzazione della cosa stessa (al momento del sinistro).

Per determinare il **deprezzamento percentuale** rispetto all'intero valore della cosa, si può determinare con una proporzione:
si raffronta il valore dato dalla somma dei deprezzamenti ($S_{v1}+S_{v2}+S_{vn}$) delle singole parti danneggiate al valore antesinistro V_n :

$$(S_{v1}+S_{v2}+S_{vn}) : V_n = S_v\% : 100$$

$$S_v\% = (S_{v1}+S_{v2}+S_{vn}) 100 : V_n$$

Il deprezzamento pratico, o di mercato, può non coincidere con quello stimato, ed è evidente che, essendo assai difficile poterlo determinare, occorre cautela nell'ammetterlo, salvo stabilirlo con equità* nel giudizio di stima, con adeguata motivazione.

*

Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto , salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo [equità](#) [disp. att. 119].

Il [giudice di pace](#) decide secondo equità le cause il cui valore non eccede duemilacinquecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'[art. 1342 del c.c.](#).

Il codice civile contiene diversi esempi dell'applicazione del criterio dell'equità, come ad esempio l'[art. 1226 del c.c.](#) valutazione equitativa del danno, l'[art. 1736 del c.c.](#) star del credere, l'[art. 1749 del c.c.](#) obblighi del preponente, l'[art. 2045 del c.c.](#) stato dei danni, [art. 2056 del c.c.](#) valutazione dei danni. Inoltre, ci sono alcuni casi in cui il giudice può seguire una regola di giudizio diversa da quella legale, applicando così il criterio dell'equità. Il relativo giudizio, già di competenza del conciliatore, è rimesso oggi alla cognizione del giudice di pace, ma attiene alle cause di valore che non supera la soglia di euro 1.100.

LA STIMA DEI DANNI AGLI IMPIANTI E AI PRODOTTI INDUSTRIALI

L'impianto industriale è l'insieme di tutti i macchinari e degli attrezzi appositamente e organicamente raggruppati e coordinati ai fini e di una determinata utilità.

Di essi fa parte quindi tutto ciò che è contenuto in modo fisso nell'azienda, facendo di tutto un sol corpo per destinazione, a prescindere dalle mura, coperture, dai solai, ecc., che invece costituiscono il corpo di fabbrica.

Se non si tratta di gravi danneggiamenti all'intera fabbrica, ma il danno riguardi una modesta parte del fabbricato o degli impianti,

allora occorre procedere alla valutazione analitica diretta, vale a dire esaminando separatamente le strutture, le macchine, gli attrezzi ed ogni accessorio, per determinare quali trasformazioni siano derivate alle singole cose danneggiate, in rapporto al valore economico che le cose stesse avevano prima dell'evento dannoso.

Quindi per la stima dei danni occorre seguire i concetti della stima delle cose singole, il risultato finale sarà dato dalla sommatoria di tutti i risultati parziali.

Se la stima del danno deve farsi in rapporto alla risarcibilità in base a una polizza assicurativa di danni accidentali (ad esempio un incendio), i concetti di stima variano a seconda che si possano o no effettuare le riparazioni e che dette riparazioni convengano o meno, secondo le condizioni di polizza.

LA STIMA DEI DANNI DEI FABBRICATI

Per determinare i danni ai fabbricati si stimano:

-la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo

di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore del suolo e delle fondamenta completamente interrato;

- il valore del fabbricato al momento del sinistro, applicando un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza

concomitante; la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate in parte o deteriorate;

-il valore ricavabile dai residui delle parti di fabbricato contemplato nella stima.

L'ammontare del danno si ottiene applicando all'importo della stima il deprezzamento e deducendo dal risultato l'importo della stima dei recuperi.

Agli effetti della stima i fabbricati possono essere così classificati:

- fabbricati urbani o civili,
- fabbricati rurali,
- fabbricati industriali od opifici.

La stima di un danno si fonda sulla diversa valutazione economica in due successivi momenti:

- prima del sinistro e dopo il sinistro;

la differenza tra tali valori esprime il valore economico del danno.

Potrà essere più agevole determinare l'importo del danno computando le spese necessarie per immettere il fabbricato nelle normali condizioni di impiego e nello stato in cui si trovava prima del sinistro.

Talvolta, per effetto delle riparazioni o nella costruzione a nuovo di talune strutture, **il fabbricato viene ad acquisire un maggior valore rispetto a quello primitivo**; quindi l'indennizzo che ne deriva al proprietario e in effetti superiore al valore del danno reale; si ricorrerà all'uso o a un 'altro metodo a seconda dei casi.

I danni ai fabbricati possono essere causati da: fenomeni tellurici, atmosferici, climatici, inondazioni, uragani, trombe d'aria, incendi, ecc.

I fabbricati urbani si stimano di regola determinando il loro valore di mercato, o di compravendita, vale a dire il capitale di pigione o di vendita; oppure ha valore dell'area e dei materiali di demolizione, oppure ancora il valore dell'area e costo di costruzione.

La stima a valore di mercato è il metodo più razionale, perché si basa sulla reddito medio annuo netto e cioè considerando il fabbricato come un capitale fruttifero, il cui valore è commisurato al reddito.

LA STIMA DEI DANNI A COSE

-**la liquidazione di danni a cose**, al di fuori, delle disposizioni contrattuali di carattere assicurativo, ha motivo di essere **allorquando esista un responsabile dell'evento dannoso**, sul quale incombe l'obbligo del risarcimento a norma di legge.

Per quanto concerne le cose, **i concetti essenziali** sono:

- per essere risarcibile, il danno deve esistere, o essere sicuramente prevedibile;
- esso può riguardare sia il **danno emergente** (diminuizione del patrimonio causato dal danneggiamento), che il **lucro cessante** (profitto non conseguito) art.1223 cc; inoltre
- **occorre che esso sia conseguenza immediata e diretta dell'evento lamentato** escludendosi i danni indiretti e mediati (dovuti a cause estranee, anche se sopraggiunte).

La risarcibilità dei danni mediati (che non siano una conseguenza diretta del sinistro) può ammettersi **solo quando sussista un "nesso di causalità"**, necessaria, per cui i danni siano una conseguenza esclusiva del inadempimento o del fatto illecito;

- il risarcimento deve riguardare soltanto la parte del danno sicuramente attribuito al debitore**, escludendosi quindi quella parte che deve attribuirsi al creditore, per la ripartizione tra gli autori del danno in proporzione della loro colpa. Inoltre non deve essere risarcito il danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (articolo 1227 cc);
- **dal risarcimento deve altresì essere escluso il lucro che può essere derivato al danneggiato senza giusta causa** (art. 2041 cc); e nella accertare **il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che esse avevano al tempo del sinistro** (art. 1908 cc);
- **la liquidazione del danno deve essere riferita al momento in cui esso si verificò.**

LA STIMA DEI DANNI NEI TRASPORTI

I compiti dei periti nel ramo trasporti **riguardano le constatazioni e la stima dei valori delle merci assicurate, siano esse sane che danneggiate.**

La differenza fra questi due valori servirà da base per l'indennizzo, ai cui fini si dovrà tener conto del capitale assicurato in rapporto a quello che era esposto di fatto a rischio, secondo il prezzo di mercato, nel luogo e al momento del caricamento della merce trasportata.

Nel ramo trasporti il sinistro è inteso come fatto straordinario ed imprevedibile, da cui sia derivato un danno materiale, o di spesa (avaria) ritenuto risarcibile a termine di polizza.

LA STIMA DEI DANNI DA GRANDINE

La stima del danno da grandine viene eseguita in linea rigorosamente tecnica, tenendo conto di quanto prescrive l'articolo 1908 c.c., secondo il quale il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della loro maturazione, o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.

Si tratta di stabilire con anticipo quale sarà la diminuzione del prodotto per effetto della caduta della grandine, salvo poi determinare il danno economico per tutta l'estensione degli appezzamenti descritti in polizza ed effettivamente e comunque colpiti.

Il perito constata se vi fu effettivamente la caduta della grandine e ne determina il giorno.

Determina la quantità di prodotto in relazione all'andamento stagionale che si sarebbe effettivamente ottenuto.

Determina le cause dei danneggiamenti persistenti, tra cui la siccità il gelo la brina i difetti colturali, eccetera, per distinguerli dai danni della grandine.

STIMA DEI DANNI DERIVANTE DA RISCHI DIVERSI

Per i rischi diversi **bisogna accertare l'identità della cosa o dell'attività alla quale il rischio esplicitamente si riferisce in polizza, ed esaminare i valori capitali che serviranno di base per il calcolo del premio, allo scopo di stabilire se esistano eventuali scoperti, che dovrebbero essere a carico dell'assicurato.**

Comunque in ogni caso occorre stabilire i rapporti esistenti l'assicurato ed ogni singolo danneggiato per conoscere se esista o meno per quest'ultimo la qualifica di terzo in base alle condizioni di polizza.

LE METODOLOGIE PER L'ANALISI DELLE DINAMICHE INFORTUNISTICHE

I modelli per l'analisi sulla dinamica infortunistica convalidati dalla ricerca scientifica sono numerosi, tuttavia è opportuno e necessario il ricorso a nuovi modelli che adoperino nuovi strumenti tecnologici e software con strumenti di calcolo e banche dati di estrema affidabilità.

I modelli decisionali sono dei **modelli dinamici ed interattivi**, ispirati alle teorie psicologiche del trattamento dell'informazione:

basate su algoritmi che pongono domande, alle quali è obbligatorio rispondere, in senso affermativo o negativo.

L'individuo non è visto come causa unica, diretta ed immediata degli infortuni, ma piuttosto è considerato come "soggetto destinatario di informazioni" e che prende decisioni più o meno rischiose per la sua sicurezza.

Tali modelli hanno assunto due orientamenti principali:

-i **modelli descrittivi**, che illustrano

- il modo in cui le decisioni vengono prese ed
- i fattori che le influenzano,

-i **modelli sequenziali** che introducono

- una scansione temporale e gerarchica degli eventi e delle situazioni che portano all'infortunio; questi vengono definiti **decisionali**, perché le sequenze che al loro interno si definiscono, con i modelli sequenziali e decisionali.

Con i modelli sequenziali si opera la transizione da quelli monofattoriali e monoassiali (ovvero con una causa unica, di per sé sufficiente a giustificare il verificarsi degli infortuni, e con un solo asse d'indagine, l'individuo)

a modelli multifattoriali e multiassiali, definiti sistemic, considerano una pluralità di fattori appartenenti a più di un asse d'indagine (ad esempio l'individuo e le attrezzature di lavoro),

di conseguenza gli analisti dirigono la loro attenzione

- sia sulla **descrizione dell'ambiente** in cui il lavoratore opera,
- sia sulla **relazione uomo-macchina** immediata all'infortunio.

Quindi si dirige l'analisi degli infortuni sulle interazioni reciproche tra l'uomo, la macchina e l'ambiente, in modo tale che il sistema non può essere spiegato solo dalla somma degli eventi.

Si inizia a parlare così di **alberi delle cause**:
l'infortunio è considerato come il risultato di una sequenza di eventi, perturbazioni e variazioni che intervengono nello svolgimento normale dell'attività lavorativa.

Tra i risultati principali dell'applicazione dell'albero delle cause, emerge la considerazione che la sequenza degli eventi coinvolge fattori più o meno prossimi all'infortunio, ma anche fattori che sono maggiormente distanti dall'infortunio e che spesso vengono non vengono considerati.

I modelli sistemici comprendono anche la categoria che studia il processo tecnico del lavoro, per trarre ulteriori informazioni sulla “dinamica infortunistica”.

La “dinamica infortunistica” pone attenzione sulle relazioni temporali che legano tra loro i fattori che hanno contribuito all’infortunio. In tale contesto si inizia a parlare di trasferimento di energia dalla macchina, o dall’ambiente, all’uomo, come condizione imprescindibile perché vi sia una lesione.

Raymond Laflamme* afferma:

“lo studio qualitativo della lesione subita, rappresenta una fonte di informazioni molto utili per la prevenzione, nella misura in cui consente di localizzare delle sedi di lesione relativamente più frequenti;

in questa prospettiva,

lo studio degli infortuni a fini preventivi, non si limita alla conta dei casi ed all'identificazione delle persone, delle attività, degli attrezzi o delle macchine -a rischio-, ma include anche un apprezzamento qualitativo dei rischi ad essi annessi”.

***Raymond Laflamme** (nato nel 1960) è un fisico canadese, professore presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia presso l'Università di Waterloo (Ontario) è stato anche direttore dell'Institute for Quantum Computing presso l'Università di Waterloo

Il processo di ricostruzione della dinamica infortunistica
segue il classico percorso *“a ritroso”* in uso nel
processo investigativo giudiziario,
partendo quindi dall'ultimo avvenimento in ordine temporale:

-il/i danno/i, con i suoi aspetti qualitativi (sede e natura della lesione) e quantitativi (gravità) di non difficile rilevazione,

e procedendo via via nella ricerca di

-“che cosa ha causato quello specifico danno” (la/e causa/e)
cioé lo *“scambio di energia”* , e poi

-quali altri fattori sono entrati in gioco nell'infortunio;

questi ultimi fattori sono gli elementi che

>hanno potuto influire sull'evento o che

>hanno determinato la gravità delle sue conseguenze.

ARBITRATO

L'ARBITRATO è uno dei mezzi alternativi alla attività degli organi giurisdizionali dello Stato per la risoluzione delle controversie che insorgono tra cittadini.

In particolare, **l'Arbitrato è una forma di giustizia privata, a cui l'ordinamento giuridico riconosce rilevanza come mezzo alternativo alla giurisdizione.**

Se sorge una lite tra cittadini, questi possono scegliere che per risolverla non sia il giudice, ma uno o più arbitri da loro nominati. **Gli arbitri** sono degli esperti in materie giuridiche, tecniche ed economiche.

La decisione che viene emessa a conclusione dell'arbitrato si chiama **lodo**.

L'arbitrato si distingue in rituale ed irritale.

Nel primo caso gli arbitri devono attenersi esclusivamente agli artt. 806 e segg. del c.p.c..

Nel secondo caso l'arbitrato consiste essenzialmente di regolare la controversia in via di composizione amichevole e transattiva.

Le norme del codice di procedura civile dettate per l'arbitrato rituale non sono applicabili all'arbitrato irritale o libero.

Le conoscenze dell'Arbitrato comprende la conoscenza degli artt. del c.p.c. dal 806 al 840.

LA MEDIAZIONE

La MEDIAZIONE civile e commerciale

**è finalizzata alla conciliazione delle controversie;
è un procedimento stragiudiziale, svolta da un terzo
imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti
nella ricerca di un accordo amichevole
per la composizione di una controversia.**

La mediazione ha una duplice natura.

- ha una **dimensione giuridica**, in quanto dotata di una propria **disciplina** e di un proprio **procedimento**, volto a risolvere liti civili o commerciali,;
- ha una **dimensione psicosociale**, infatti il percorso di mediazione è volto a tentare di risolvere la singola lite tramite strumenti afferenti alle scienze psicosociali.

La controversia è in realtà un conflitto, che deriva da una crisi di comunicazione e cooperazione tra soggetti privati da cui si origina la controversia.

La mediazione è volta alla “ridefinizione della relazione intersoggettiva in prospettiva futura”.

Le normative prevedono quattro ipotesi di mediazione:

-mediazione facoltativa (o volontaria) in cui non è previsto alcun obbligo per le parti di svolgere il procedimento di mediazione;

-mediazione c.d. obbligatoria (*ex lege*) in cui le parti sono obbligate, prima di rivolgersi al giudice, ad esperire (a pena di improcedibilità della domanda) il procedimento di mediazione;

-mediazione delegata (o demandata) in cui le parti, nell'ambito di un processo, sono inviate dal giudice a tentare il procedimento di mediazione;

-mediazione concordata (o consensuale) in cui un contratto (o uno statuto ovvero un atto costitutivo di un ente) prevede una clausola di mediazione o conciliazione (con cui le parti si impegnano, nel caso dovesse al riguardo sorgere una controversia, ad esperire il procedimento di mediazione prima di rivolgersi al giudice o ad un arbitro).

il titolo di Mediatore Civile si consegue con la frequenza di uno specifico corso di 54 ore, che prevede una prova finale.

La certificazione di “Mediatore civile professionista” consente di richiedere l'iscrizione alle liste degli **organismi di mediazione**.

FORMULARIO

Al verbale si può dare la seguente forma:

**TRIBUNALE DI BARI
...SEZIONE CIVILE**

**VERBALE CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
oppure**

**CONSULENZA TECNICA DI PARTE ASSEVERATA DA GIURAMENTO
oppure**

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO

**Sig. Giudice Istruttore Dott. Della sezione.....del Tribunale Civile di.....*
oppure

**Sig. Giudice di Pace Dott. opp. Avv:.....*

*Nella causa N° Ruolo Generale
tra il Sig.rappresentato dall'Avv.....*

e

il Sig.rappresentato dall'Avv.....

*L'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Bari, con ordinanza n. del , ha
disposto l'Accertamento Tecnico Preventivo in seguito al ricorso del Sig.,
assistito dall'Avv.....*

*Il Sig.con lettera di incarico del..... ha nominato Il sottoscritto
.....Consulente Tecnico di parte al fine di predisporre una Consulenza
Tecnica di parte, opp. al fine di accertare.....
in seguito ai fatti seguenti verificatisi il*

*Con ordinanza del Giudice Istruttore.....
del..... notificata al sottoscritto dal Cancelliere, fu disposta la mia
nomina a consulente tecnico d'ufficio. Accettato l'onorevole incarico, il
giorno..... ho prestato il giuramento di rito nelle mani dello stesso
Giudice Istruttore, indi ho preso parte alle indagini e rilievi come risulta
dai verbali all'uopo redatti.*

*In prosiegua il Sig. Giudice Istruttore mi ha affidato l'incarico di
eseguire i lavori sui luoghi (o nel mio studio) disponendo relazione
scriscritta da depositare in Cancelleria nel termine di..... Nel
giorno ed ora fissato per l'accesso sui luoghi, essendone edotte le parti,
mi sono recato..... (s'indichi il luogo) dove in presenza dei
Sigg. (nome, cognome, qualità degli intervenuti;
procuratori legali o consulenti tecnici od altro) ho iniziato le operazioni di
consulenza.*

In loro presenza ho dato lettura dell'incarico ricevuto dal Sig. Giudice Istruttore, indi ho fatto un'indagine generale della località controversa (o degli impianti, o delle macchine, o dell'autoveicolo, ecc.) eseguendo le operazioni necessarie per ricavare gli elementi per lo sviluppo delle indagini, prendendone nota in separato foglio, al fine di redigere la relazione in modo chiaro e con forma conveniente.

Le suddette operazioni sono state completate alle ore.....

(Se le operazioni locali non si possono espletare in un giorno si dirà):

Le suddette operazioni sono state sospese alle ore

..... non essendo stato possibile il loro completamento /

*espletamento, e con l'intesa delle parti sono state rinviate al giorno
alle*

ore.....nel medesimo luogo.

Il giorno..... sono state riprese le operazioni alla presenza dei signori


.....

Durante i lavori i Sigg....., mi hanno dettato i seguenti rilievi, riservandosi di produrre in seguito la relativa documentazione:.....

.....
Il Sig....., ha risposto ai rilievi del Sig..... e mi ha consegnato i seguenti documenti....., che restano allegati alla presente per l'esame opportuno, nella relazione che segue.

Terminati i lavori di sopralluogo (o l'esame degli impianti, o delle macchine, o dell'autoveicolo, ecc.) le operazioni si sono concluse alle ore.....

FIRME DEGLI INTERVENUTI



*Il Consulente Tecnico d'Ufficio
(Firma Nome Cognome)*

Timbro professionale

Alla relazione si può dare la seguente forma

TRIBUNALE DI BARI

.....SEZIONE CIVILE

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

*Ill.mo Sig. Giudice Istruttoredella sezione ...del Tribunale Civile
di.....*

Nella causa N°, del ruolo generale di spedizione, tra il

Sig.....rappresentato dall'Avv.

e

il Sig.:..... rappresentato dall'Avv.....

..... con ordinanza del Giudice Istruttore.

..... addì....., notificata al sottoscritto dal Cancelliere, fu disposta

la mia nomina a Consulente Tecnico d'Ufficio. Accettato l'onorevole incarico,

nel giorno..... ho prestato il giuramento di rito nelle mani dello stesso

Giudice Istruttore, indi ho intrapreso le indagini e rilievi il giorno.....

come risulta dai verbali all'uopo redatti.

In prosieguo il Sig. Giudice Istruttore mi ha affidato l'incarico di eseguire i

lavori sui luoghi (o nel mio studio) disponendo che di tutto faccia una relazione

per iscritto da depositare in Cancelleria nel termine di.....

1) Le operazioni di C.T.U.

Nel giorno ed ora fissato per l'accesso sui luoghi, essendone edotte le parti, mi sono recato

..... (s'indichi il luogo) dove ho trovato i

Sigg. (nome, cognome, qualità

degli intervenuti; procuratori legali o consulenti tecnici od altro).

In loro presenza ho dato lettura dell'incarico ricevuto dal Giudice Istruttore:

.....

..... indi ho iniziato le

indagini nella località controversa (o altro) eseguendo le operazioni necessarie per ricavare gli elementi che mi sono poi serviti per lo sviluppo delle risposte ai quesiti, prendendone nota in separato foglio, al fine di redigere la relazione in modo chiaro e con forma conveniente.

propostemi, nel mio studio.

Le suddette operazioni furono completate alle ore..... (Se le operazioni non si poterono espletare in un giorno si dirà):

Le suddette operazioni furono sospese – alle ore non essendo stato possibile il loro completamento, e con l'intesa delle parti furono rinviate al giorno alle ore nel medesimo luogo.

Infatti in quel giorno furono continuate alla presenza dei signori.....

Durante i sopralluoghi e precisamente nello accesso del giorno....., i

Sigg....., mi hanno dettato i rilievi come risultano dal verbale dello stesso giorno, ed in seguito mi hanno prodotto i documenti seguenti:

Posteriormente nel verbale del il

Sig..... .. ha risposto ai rilievi del

Sig..... e mi ha consegnato i seguenti documenti.....

Tanto quelli, che questi restano allegati alla presente, occupandomene, per l'esame e per le opportune risposte, nel capitolo relativo.

Terminati i lavori di sopralluogo, intrapresi la disamina delle varie questioni propostemi.

2) *Il fattoe l'ambiente*

3) *Le indagini del CTU*

4) *Le risultanze delle indagini*

5) *Risposte ai rilievi delle parti*

6) *Risposte ai quesiti del Giudice*

.....

.....

La stima dei Danni

Conclusioni

*(descrivere sinteticamente gli esiti delle indagini e le risposte ai quesiti del
Giudice)*

Bari,.....

*Timbro
professionale*

*In fede
Il Consulente tecnico d'ufficio
Nome Cognome*

NOTA: lasciare un foglio bianco per la formula di giuramento.

Al Lodo Arbitrale si può dare la seguente forma

LODO ARBITRALE

Il Per. Ind. (cognome e nome dell'arbitro) quale arbitro oppure quale arbitro amichevole compositore, ha pronunciato il seguente lodo arbitrale nella controversia insorta

TRA

il sig..... di..... domiciliato e residente in.....

CONTRO

il sig..... di..... domiciliato e residente in.....

Il FATTO: Per atto pubblico (o per scrittura privata) del..... mese di..... dell'anno..... rogato presso

Notaio..... di....., si conveniva che il sig.

..... affidava in appalto al sig ,

imprenditore di costruzioni, i lavori di restauro ed ampliamento di una sua abitazione sita in.....

via..... N° civico....., piano ,

interno n.....; a cui le parti davano anche l'in- carico di redigere il conto finale di tutti i lavori, in base alle Tariffa vigenti.

Eseguiti i lavori l'Ingegnere..... redasse il conto finale per l'ammontare complessivo di euro..... . Però, per questa relazione contabile, le parti contraenti non furono soddisfatte, ritenendo l'imprenditore..... che il detto ammontare fosse inferiore al giusto prezzo, mentre il sig.....non si sarebbe mai immaginato che dovesse erogare una così forte somma in compenso dei lavori fatti nella sua abitazione.

Ad evitare un giudizio innanzi ai tribunali ordinari i signori..... con atto del Notaio.....(oppure con scrittura privata del.....) registrato addì.....N°.....in....., convennero di compromettere la risoluzione delle controversie della stima suddetta al giudizio di un arbitro, designando a tal fine il sottoscritto domiciliato e residente in....., dovendo giudicare a termini di diritto (oppure: quale amichevole compositore).

Accettato l'onorevole incarico con atto del..... (ovvero: sottoscrivendo il compromesso assieme alle parti) ho ricevuto dalle parti i seguenti rilievi.....: (o documenti) sottoponendomi i quesiti a risolvere, e cioè:

1°

Quesito.....

2° Quesito.....

3° Quesito.....

4° Quesito ecc.

Nei giorni..... del mese..... del corrente anno, mi sono recato sui luoghi procedendo alla ispezione di tutti i lavori fatti dall'imprenditore sig..... nell'immobiliare del sig.....

Dal detto esame risulta..... (si esponga brevemente con chiarezza l'esame dell'oggetto della contesa).

IN DIRITTO: (se l'incarico è come arbitro amichevole compositore che deve risolvere le questioni secondo le regole di equità, si può sopprimere l'esame del diritto).

In ordine al primo quesito.....

(si risponda ai vari quesiti in modo esauriente).

Sul secondo quesito propostomi dalla parti, e cioè.....

Sul terzo quesito risponderò che.....

Per tali motivi l'Arbitro suddetto reietta ogni deduzione e difesa contraria al presente dispositivo, od in esso non compresa, statuisce quanto segue:

1°

2°

ecc.....

Il presente lodo coi relativi verbali dei sopraluoghi, l'atto di compromesso del.....del mese di..... dell'anno..... sarà depositato dall'arbitro medesimo c/o il Tribunale di.....

Così pronunziato oggi..... del mese.....

dell'anno..... in..... (località) e precisamente nello studio del sottoscritto.

*Timbro
professionale*

*(Firma)
Nome Cognome*

(NB: Adattare questo modello di lodo arbitrale ad altri tipi di arbitrato rituale o irritale)

**Per gli approfondimenti
della ricostruzione delle dinamiche
di eventi accidentali,
partendo dagli effetti prodotti,
ai fini della individuazione
delle cause e della relativa stima economica,
si raccomanda lo studio degli allegati.**

FINE del Corso

ARRIVEDERCI

a venerdì 28 MAGGIO 2021, ore 18.00

per svolgere i Test finali

di verifica dell'apprendimento,

in presenza telematica, collegarsi ai:

<http://www.periti-industriali.bari.it/corsi/quiz-test/>

Seguire le indicazioni seguenti 

- Copiare sul browser il seguente link:

<http://www.periti-industriali.bari.it/corsi/quiz-test/>

- Si aprirà questa finestra

QUIZ TEST

Status Attuale

Prezzo

Inizia

NOT ENROLLED

Chiuso

This corso is currently closed

Accesso

Nome utente

Password

Ricordami

LOG IN

Password persa

- Inserire Nome utente: **COGNOMENOME** e password: **pra/2021**
(al posto dei punti di sospensione il **N° REGISTRO PRATICANTI**)

QUIZ TEST

100% COMPLETATO Ultimo percorso: 4 05 Maggio 2021 13:35

Contenuto del Corso

Test finali di verifica

Benvenuto

Esci

100% COMPLETATO
Ultimo percorso: 4 05 Maggio 2021 13:35

4. Cliccare su Test finali di verifica

TEST FINALI DI VERIFICA PROVA

Quiz test > Test finali di verifica prova

Test finali di verifica prova

Start Quiz

5. Per iniziare il test premere Start Quiz

Test finali di verifica prova

Data di scadenza: 01:13:52

A green progress bar is located below the deadline text, extending across most of the width of the page.

Prima domanda

Risposta 1

Risposta 2

Risposta 3

Domanda 2

Risposta 1

Risposta 2

Risposta 3

Finish Quiz

A blue rounded rectangular button with the text "Finish Quiz" in white.

6. Al termine premere Finish Quiz

A blue arrow originates from the text and points towards the "Finish Quiz" button.

**NEI PROSSIMI GIORNI
PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE
ALL'HOME PAGE DEI
<http://www.periti-industriali.bari.it/>**

**VERRA' PUBBLICATA L'ORDINANZA MINISTERIALE
RELATIVA ALLA SESSIONE 2021 DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE.**

**COLLEGARSI IL GIORNO E ALL'ORA STABILITA
alla solita piattaforma di TEAMS
con il solito link**

[Fai clic qui per partecipare alla riunione](#)

oppure

<https://bit.ly/3terfte>

**VI GUIDEREMO NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
PER PARTECIPARE AGLI ESAMI.**